



Fattura elettronica, prima dell'emissione i commercianti al dettaglio potranno rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Regole ed istruzioni nelle FAQ aggiornate dall'Ag.E. il 21/12/2018.

La risposta fornita dall'Ag. delle Entrate parte ricordando che per gli esercenti **commercio al dettaglio** non è obbligatoria l'**emissione della fattura**, salvo esplicita **richiesta da parte del cliente** al momento dell'effettuazione dell'operazione (articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972).

In assenza di fattura, i **corrispettivi** devono essere **certificati** mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Nel caso di **richiesta di fattura** da parte del cliente e considerando i [termini di emissione della fattura elettronica](#) di cui al DL n. 119/2018, l'esercente potrà avvalersi alternativamente delle seguenti soluzioni:

- in caso di **fattura differita**, emettere una **ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale** - ai sensi dell'art. 3, c. 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va incorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- in caso di **fattura immediata**, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e **rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione**, apposita **quietanza** (ex art. 1199 del c. c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla **ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la **possibilità di rilascio dallo scontrino/ric. fiscale**

Compilazione fattura elettronica con indicazione estremi di scontrino o ricevuta

L'Agenzia delle Entrate continua chiarendo che qualora le fatture elettroniche siano precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o da un documento commerciale nel caso di trasmissione dei corrispettivi) sarà necessario **indicare gli estremi del documento in sede di compilazione**.

Nel dettaglio, nel blocco informativo "AltriDatiGestionali" della fattura elettronica, bisognerà compilare quanto segue:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA");
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta);
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta);
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

Per i consumatori finali necessaria copia della fattura

L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che nel caso di [fattura elettronica emessa nei confronti di consumatori finali \(operazioni B2C\)](#) sarà necessario mettere a disposizione del cliente una **copia analogica o elettronica** della stessa, salvo rinuncia.

Ai fini di eventuali **controlli documentali** (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600) andrà fatto riferimento ai contenuti della **copia analogica della fattura elettronica** rilasciata al consumatore finale. In caso di **discordanza** nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della **fattura digitale**.

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Armando Mariano